

Oggetto : Avviso indagine di mercato per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva finalizzato alla manutenzione delle facciate e verifica/ripassatura di porzione di copertura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, nonché servizio di vulnerabilità sismica del palazzo denominato "Palazzo dell'Ascensione" sito in Venezia, San Marco civ.1260 – identificato al progressivo VED0056 – in parte di proprietà di Poste Italiane S.p.a e in parte del Demanio dello Stato.

F.A.Q.

DOMANDA: Le scrivo in merito alla procedura in allegato, per chiederle se sia possibile effettuare comunque un sopralluogo presso l'immobile, sebbene non sia dichiarato come necessario.

Qualora altri professionisti siano interessati la prego di considerare anche la mia richiesta.

Inoltre le chiedo se sia corretta l'impostazione della gara con offerta economicamente più vantaggiosa perché mi risultava essere cambiata la normativa di Legge.

Nell'attesa di un suo riscontro, porgo cordiali saluti

RISPOSTA: Buon pomeriggio,

in riscontro al quesito sottoposto, si chiarisce quanto segue.

Nulla osta alla Vostra intenzione di eseguire comunque un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, pur non essendo obbligatorio in questa fase procedurale.

Valuti Lei le tempistiche che siano in grado di garantirle comunque il tempo necessario per manifestare o meno la volontà alla procedura di cui trattasi.

Attendo richiesta apposita per definire data e orario del sopralluogo.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la procedura che seguirà la manifestazione d'interesse, sarà una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) nonché delle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4, il cui criterio di aggiudicazione sarà quello disciplinato dall'art. 95 c. 3 lett. b), così come riportato al punto 5 dell'avviso d'interesse prot.n.235/2018/DR-VE del 16/03/2018.

DOMANDA: Buongiorno,

si pone il seguente quesito che riguarda l'Avviso per l'indagine di cui all'oggetto:

L'art. 7, punto 3, comma c), recita che il requisito da soddisfare per i cosiddetti "servizi di punta" è definito "non frazionabile"; pertanto "nel caso di partecipazione in forma plurima entrambi i servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria (nel caso in specie S.04 ed E.22) dovranno essere stati interamente svolti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento".

Poiché la ratio sottesa dalla Legge è quella di poter costituire dei Raggruppamenti professionali, siano essi stabili o temporanei, per espletare le diverse prestazioni oggetto di affidamento, il fatto di chiedere i requisiti in capo ad un unico soggetto renderebbe di fatto inutile la partecipazione di più concorrenti uniti in Raggruppamenti.

Si chiede pertanto se risulta idoneo un R.T.P. fra più soggetti così individuati:

- Capogruppo mandatario - architetto iscritto all'Albo e, dato che l'edificio oggetto di intervento è sottoposto a vincolo culturale, incaricato della progettazione architettonica, della Direzione LL. e del Coordinamento della sicurezza, quindi in possesso dell'intero requisito ("servizio di punta") per la categoria E.22 - importo lavori prestazioni svolte > Euro 52.017,69;
- Mandante - ingegnere iscritto all'Albo e incaricato della progettazione strutturale; quindi in possesso dell'intero requisito ("servizio di punta") per la categoria S.04 - importo lavori prestazioni svolte > Euro 8.488,16;
- Mandante – giovane ingegnere abilitato da meno di cinque anni alla professione.

RISPOSTA: Negli affidamenti di servizi ed architettura e ingegneria i così detti servizi di punta (nel caso di specie E.22 e S.04), non sono frazionabili in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ciascuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà essere stato svolto interamente da almeno uno dei due soggetti del raggruppamento. La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe evidentemente in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara.
